

N. R.G. 2017/3128



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Tribunale Civile di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.150/11, dell'art. 702 bis ss. c.p.c.. del Dlgs n. 2521/07, del Dlgs n. 25/2008 e del D.Lgs. 286/1998, nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3128/17 R.G., promossa da:

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ippolito D'Avino, con domicilio eletto presso il proprio studio, per mandato in atti

**RICORRENTE**

contro

**Ministero dell'Interno** – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Verona. (**rappresentato in proprio a mezzo del Presidente della Commissione**).

**RESISTENTE**

Con ricorso del 13.03.2017 \_\_\_\_\_ nato in Nigeria C.F.

\_\_\_\_\_ proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale \_\_\_\_\_ del 07.02.2017, notificato il 01.03.2017 e chiedeva, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, la protezione umanitaria.

A sostegno del proprio ricorso, esponeva di essere cittadino nigeriano e di avere avuto problemi con il fratellastro a seguito della morte del padre.

Egli infatti avrebbe voluto continuare gli studi vendendo un terreno del padre, ma il fratellastro si era opposto sino al punto di cacciarlo di casa insieme a sua madre.



Assumeva di essersi rifugiato con la madre presso un'amica e di avere subito un'aggressione durante la notte ad opera di alcuni amici del fratellastro, che lo rapivano e dai quali riusciva a fuggire riparandosi in un bosco e raggiungendo poi un amico con cui andare in Libia.

Nessuno si costituiva per la Commissione Territoriale di Verona, di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia.

Precisate le conclusioni all'udienza del 29.11.2017, la causa è ora all'esame per la decisione.

\* \* \*

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale, recettiva della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, é disciplinata nell'art. 2, comma 1, che, alle lettere e) e g) del D.lgs. n. 251/07, attuativo della direttiva 2004/83/CE, individua i soggetti qualificabili “rifugiati” o ammissibili alla “protezione sussidiaria”.

Il detto art. 2, comma 1, alla lett., definisce rifugiato colui che *“..per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme la cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

Da tale definizione si ricava che elemento essenziale per la configurazione dello status di rifugiato é innanzitutto il “*timore fondato*” che é caratterizzato sia da una componente soggettiva (timore), che corrisponde allo stato mentale del richiedente, da considerare, ai fini della credibilità, nel contesto culturale, economico e sociale dello stesso, sia da una componente oggettiva (fondatezza), che riguarda quelle circostanze oggettive esterne, senza le quali lo stato mentale del richiedente non ha rilevanza, poiché ingiustificato.

Altro elemento essenziale é il pericolo di “*essere perseguitato*” e l'aver subito nel passato atti persecutori, che costituisce un grave indizio della fondatezza del timore di poterli subire anche nel futuro, in caso di rientro nel Paese di origine.

La persecuzione, inoltre, può provenire tanto da organi statuali che da parte di partiti ed organizzazioni, nonché, in generale, da soggetti non statuali, in tale ultima ipotesi, solo se lo Stato



di origine non voglia o non sia in grado di fornire una adeguata protezione al richiedente contro quei comportamenti.

L'art. 1, lett. g) e h) del D.lgs 251/07, chiarisce, invece, che é persona ammissibile alla protezione sussidiaria, *“il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese di origine , o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

Il danno grave, individuato dal richiamato art 14 viene individuato nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nostro ordinamento, inoltre, riconosce una ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, il quale dispone che *“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

I presupposti per il rilascio di tale permesso di soggiorno, a differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, non sono definiti in modo analitico, giacché non viene fornita alcuna indicazione normativa sul modo e sui limiti entro i quali debba essere circoscritta la nozione di “motivi umanitari”.

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia, ha ritenuto che la forma di protezione per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad esempio motivi di salute o di età, oppure per ragioni oggettive, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del richiedente, come ad



esempio una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili.

L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore ha riservato nell'interpretazione della norma, richiede un rigoroso vaglio critico da parte del giudice al fine di non vanificare la ratio di protezione ed evitare una abnorme estensione dell'istituto in esame.

Vi è, infine, da rilevare, allo scopo di meglio comprendere il sistema di tutele sopra richiamate, che l'onere della prova ex art. 2697 c.c., gravante ordinariamente sul ricorrente, nella specifica materia della protezione internazionale ed umanitaria, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la minore disponibilità di prove da parte del ricorrente, con la conseguenza che debba riconoscersi in capo al giudicante poteri officiosi finalizzati all'acquisizione di tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione relativa al Paese di origine del ricorrente.

Al riguardo l'art. 3 del d.lgs 251/07 dopo aver stabilito che il ricorrente deve provare il pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio, al successivo comma 5 dispone che, qualora taluni elemento o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed é stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

Premesso il quadro normativo di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate dal ricorrente con riferimento alle motivazioni addotte dalla Commissione a sostegno del provvedimento emesso.

La Commissione ha dubitato della credibilità del ricorrente ritenendo il suo racconto superficiale e contraddittorio, tanto da creare seri dubbi sull'attendibilità.

Ed invero, le vicende narrate dalla ricorrente, peraltro non supportate da qualsivoglia riscontro oggettivo, appaiono generiche, poco attendibili e contraddittorie, anche a questo giudicante, che



condivide pienamente le osservazioni in merito dedotte dalla Commissione Territoriale nel provvedimento di diniego impugnato.

In ogni caso, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti narrati dalla ricorrente, non sussistono minimamente i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, considerato che non si intravedono in essi situazioni di danno grave ai sensi della normativa sopra richiamata, ma solo una situazione di conflitto familiare.

Alla luce di tali osservazioni, correttamente la Commissione ha ritenuto di non riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria, non essendo emerso alcun rischio di grave danno ai sensi dell'art. 14, lett. a), b) e c) del D.lgs 251/07.

Tuttavia, in ordine al caso di specie, ciò che rileva non è tanto la storia personale del ricorrente, in verità assai dubbia, quanto la situazione oggettiva del suo Paese di origine.

Ed infatti oggi, sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe State, tutto il paese è segnato da una generalizzata situazione di grave rischio dovuta a violenza indiscriminata, non controllata dalle forze di polizia, così come si può trarre dal rapporto di Viaggiare sicuri.it ove si attesta che la situazione è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in tutto il Paese.

A tanto bisogna aggiungere la situazione di estrema difficoltà che vive ormai da anni la Nigeria, caratterizzata dal fatto che la popolazione è esposta a possibili vessazioni, torture e violenze anche da parte degli organi di polizia e non solo da parte di organizzazioni criminali. Da tanto discende la necessità di assicurare al ricorrente una forma di protezione avverso i pericoli cui potrebbe andare incontro rientrando nel suo paese.

Detti pericoli, tuttavia, pur non essendo idonei a configurare i presupposti della protezione internazionale, devono ritenersi validi ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, anche in considerazione dell'impegno profuso dal ricorrente ai fini dell'integrazione sul territorio italiano, sia frequentando un corso di lingua italiana che per le sue condizioni di salute, avendo subito un intervento che potrebbe richiedere ulteriori controlli medici, per cui ipotizzabile che il suo rimpatrio la esporrebbe ad una situazione di particolare vulnerabilità.



Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne rende equa la compensazione.

P.Q.M.

-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce a \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il diritto al rilascio di permesso di soggiorno  
per motivi umanitari ai sensi dell'art.5, comma 6, del D.lgs. 286/98;

-dichiara integralmente compensate le spese di lite.

La presente ordinanza é stata letta in udienza al termine della Camera di Consiglio e costituisce parte integrante del verbale di udienza.

Venezia, 29.11.17

**Il Giudice**

dott.ssa Carmela Convertini

